



REGOLAMENTO GENERALE

2017/2018

FINALI CAMPIONATI REGIONALI SPORT DI SQUADRA RAGAZZI – ALLIEVI – JUNIORES – TOP JUNIOR – OPEN

1 – Validità dei regolamenti

Le Fasi regionali si svolgono secondo quanto stabilito dal *Regolamento generale* pubblicato su “Sport in regola” – Regolamenti nazionali dell’attività sportiva (Edizione 2017 e succ. mod.).

Si applicano, inoltre, le *Norme per l’attività sportiva* (NAS) e il *Regolamento per la giustizia sportiva* (RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento, e nelle Disposizioni Regionali approvate dal Consiglio Regionale.

Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali relative agli sport organizzati (cfr. “Sport in Regola” art. 3).

2 – Partecipazione alle Finali regionali e nazionali

Sono ammesse a partecipare alle

- Fasi Regionali le squadre vincitrici delle fasi Locali
- Finali nazionali le squadre vincitrici delle Fasi regionali e/o interregionali.

3 – Accredитamento

Tutti i partecipanti devono essere “accreditati” dall’organizzazione prima dell’inizio delle gare.

Hanno titolo ad essere accreditati: gli atleti e i dirigenti iscritti fino al numero massimo previsto per ogni disciplina sportiva e per i quali il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva riconosce validi i requisiti di ammissione. Ogni atleta e dirigente può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra.

4 – Dirigente Accompagnatore Ufficiale delle squadre

Ogni squadra deve segnalare, all’atto dell’iscrizione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rappresenta la Società nel corso della manifestazione ed è responsabile della stessa.

In particolare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è l’unico abilitato a sottoscrivere i reclami e le impugnazioni nel corso della manifestazione. A tal proposito l’indicazione nel modulo di iscrizione della sua qualifica costituisce a tutti gli effetti la delega di cui agli art. 50 e 51 del RGS.

5 – Documenti di riconoscimento

Oltre che il loro tesseramento al CSI i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono comprovare all’arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. attraverso uno *dei seguenti documenti con foto (in originale)*:

- carta di identità
- passaporto
- patente di guida
- porto d’armi
- tessera di riconoscimento militare
- tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione
- libretto o tessera universitaria
- permesso di soggiorno
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio
- tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi.

2. Solo per la categoria “Ragazzi”, oltre a quanto previsto dal precedente comma, il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso la tessera CSI con foto

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell’identità personale.



6 – Mancanza di tessera CSI

In caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro:

- ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla "Lista certificata di tesseramento", elaborata mediante la piattaforma di tesseramento on-line; che dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento come previsto dal precedente articolo

7 – Svolgimento delle gare

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e pubblicati sui Comunicati ufficiali.

Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-gara.

Gli elenchi contenenti gli atleti partecipanti alla gara e gli accompagnatori ammessi in campo devono essere presentati agli arbitri designati 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, a prescindere dal fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre eventualità.

8 – Tempo d'attesa

Il tempo d'attesa è fissato per tutte le gare come di seguito indicato:

- per le Fasi regionali
in 60 minuti, per tutte le discipline sportive e per ogni categoria
- per le Finali regionali
in 15 minuti, per tutte le discipline sportive e per ogni categoria

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 delle *Norme per l'attività sportiva*, le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

9 – Equipaggiamento atleti e relativi cambiamenti

Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le Finali regionali; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario.

A tal proposito all'inizio della manifestazione ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.

Per le "discipline calcistiche" è obbligatorio l'utilizzo dei parastinchi.

10 – Palloni per la gara

Ogni squadra, deve essere in possesso di almeno 1 pallone regolamentare da mettere a disposizione dell'arbitro.

I palloni per il riscaldamento sono a carico delle singole società.

11 – Commissari di Campo

Le gare potranno essere oggetto di visionatura da parte di Commissari di Campo che redigeranno all'Organo giudicante un rapporto di gara.

12 – Terzo tempo

Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, definito "terzo tempo". Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre, i direttori di gara e nei confronti del pubblico.

13 – Amministrazione della Giustizia sportiva

Ai sensi dell'art. 13.1 del *Regolamento per la giustizia sportiva* la competenza sulle Fasi e Finali regionali è demandata al Giudice Unico Regionale (GUR).

IL GUR verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati partecipanti alle gare.

Avverso le deliberazioni del GUR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS), la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.



14 - Provvedimenti disciplinari

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del RGS tutti i provvedimenti disciplinari verranno riportati sui Comunicati Ufficiali e sono immediatamente esecutivi, fatto salvo il diritto all'appello qualora ne ricorrano le condizioni. L'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre a partire dalle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32 del RGS sono previsti i seguenti automatismi delle sanzioni:

Calcio (a 11, a 7 e a 5)

Espulsione dal campo: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*

Somma di 2 ammonizioni: *squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica).*

È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti (cfr. Espulsione temporanea in "Sport in regola").

Pallacanestro

Fallo tecnico: ammonizione;

Espulsione temporanea per bestemmia: ammonizione con diffida; 2 antisportivi nella stessa gara: ammonizione;

Fallo squalificante: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*

Somma di 3 falli tecnici: *squalifica per 1 turno effettivo di gara;*

Somma di 1 fallo tecnico ed 1 espulsione temporanea: *squalifica per 1 turno effettivo di gara;*

Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara; una copia verrà consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.

Pallavolo

Squalifica per l'intera durata della partita: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*

Somma di 2 espulsioni (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara;*

Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara;*

Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione (in gare diverse): *squalifica per 1 turno effettivo di gara;*

Somma di 1 penalizzazione e di 1 espulsione (stessa gara): *squalifica per 1 turno effettivo di gara.*

In caso di bestemmia da parte di un atleta/dirigente di una Società sportiva, l'arbitro applicherà la corrispondente sanzione per "condotta maleducata".

Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara, una copia del quale verrà consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.

15 - Modifica dei termini

Per tutte le fasi eliminatorie e finali regionali del Veneto vengono fissati i seguenti termini abbreviati:

- preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
 - presentazione del reclamo: entro 120 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120 minuti dalla notifica del comunicato ufficiale

16 - Regolamenti e norme vigenti

L'ignoranza delle norme del presente *Regolamento*, oltre che delle *Norme per l'attività sportiva*, *Regolamento di giustizia sportiva*, di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti di procedimento disciplinare